

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO**  
**SEZIONE PRIMA CIVILE**

in persona del dott. Enrico Astuni, in funzione di Giudice unico,  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. \_\_\_\_\_ R.G. promossa da:  
\_\_\_\_\_, con il patrocinio per procura unita alla  
citazione dell'avv. \_\_\_\_\_ del foro di \_\_\_\_\_ ed elettivamente domiciliata presso il suo  
studio

- attrice

contro

\_\_\_\_\_, con il patrocinio per procura unita alla comparsa  
di risposta dell'avv. \_\_\_\_\_ del foro di \_\_\_\_\_ ed elettivamente domiciliata presso il suo  
studio

- convenuta

**Conclusioni: Per l'attrice:** "1. Accertare e dichiarare che nel contratto di mutuo non è convenuta la modalità di calcolo degli interessi e conseguentemente dichiararne la nullità parziale, ovvero della clausola 4 ex artt. 1346, 1418 II comma cc. Dichiarando dovuti i soli interessi legali ex art. 117 c. 7 TUB in regime semplice; 2. Accertare l'applicazione di interessi composti nel contratto di mutuo, in violazione degli artt. 820, 821, 1282, 1283, 1195, art. 116 e 120 TUB, nonché l'assenza di qualsiasi convenzione tra le parti in merito alla modalità di calcolo degli interessi sul capitale, dichiarare dovuti i soli interessi semplici al tasso legale ex art. 117 co. 7 TUB; 3. Considerata la Decisioni della Commissione Europea del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016 (caso AT 39914), nonché l'immediata efficacia di tale decisione nel nostro ordinamento ai sensi della direttiva 2014/104/UE e D.Lgs. 3/2017, dichiarare la nullità della clausola 4 del CM relativamente alla indicazione dell'Euribor per periodo 29/09/2005 al 30/05/2008 per intervenuta violazione delle norme imperative impositive del divieto degli accordi e delle intese di cui agli artt. 2 l. n. 287/1990, 101 TFUE e 53 EEA. e dunque dichiarare dovuto il tasso legale tempo per tempo vigente, ai sensi degli artt. 1346/1284 III comma c.c. 4. Accertare a mezzo CTU l'esatto dare / avere tra le parti condannando la banca alla restituzione degli interessi corrisposti in eccedenza. 5. Con vittoria di spese di lite".



**Per la convenuta:** “respingere come infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa, le domande proposte dalla ..... Il tutto con vittoria di compenso professionale e spese forfetarie”.

#### FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

ha concesso all'attrice e ad altro coobbligato in solido, con atto Notaio ..... (da esaminare sul doc. 3 conv, poiché il doc. 1 dell'attrice è incompleto), un mutuo fondiario di € 445.000,00, garantito fino a concorrenza di € 667.500,00 da ipoteca iscritta presso l'Agenzia del Territorio di ..... il 10.7.2006 nn. .... su beni immobili di proprietà dell'attrice (doc. 4 conv.).

A seguito dell'inadempimento del mutuo, la Banca ha sottoposto a pignoramento, avanti al Tribunale di Lucca, gli immobili concessi in ipoteca dall'attrice. L'esecuzione s'è conclusa con la distribuzione del ricavato della vendita forzata, in data 20.2.2020, che ha lasciato parzialmente insoddisfatto il credito ipotecario della Banca, con un residuo di € 34.929,49 oltre interessi.

A processo esecutivo chiuso, l'attrice ha agito avanti a questo Tribunale, contestando la nullità del mutuo sotto plurimi aspetti (vedi *infra*). La Banca s'è costituita chiedendo il rigetto delle domande. La causa, dopo lo scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., è stata rimessa in decisione senza svolgimento di attività istruttoria.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'attrice contesta l'indeterminatezza del contratto di mutuo, per la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, del tipo di ammortamento, del regime finanziario, poiché in diritto affinché “una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata deve avere forma scritta e deve avere un contenuto “assolutamente univoco, contenente una puntuale specificazione” e deve essere desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante” e in fatto essa ha appreso soltanto *a posteriori* che “il modello applicato per l'ammortamento era quello alla francese e che gli interessi operavano in regime composto senza che sul punto fosse convenuta alcuna clausola come previsto dall'art. 6 della delibera CICR 9 febbraio 2000”.

La domanda di nullità è infondata, per i seguenti ordini di motivi, che qui si anticipano sinteticamente. (1) Il contratto contiene tutti gli elementi per la determinazione delle obbligazioni del mutuatario, rata per rata, i.e. rimborso della quota capitale e pagamento periodico degli interessi sul capitale in godimento. (2) Con riguardo alla modalità di calcolo degli interessi, non v'è ragione di discostarsi dalla previsione del codice civile (art. 821 c.c.), i.e. gli interessi sono generati giorno per giorno sul capitale residuo, dall'inizio alla fine di ciascuna rata mensile, al tasso d'interessi convenuto, scadono e



vengono pagati con la periodicità mensile prevista nel contratto. (3) Pertanto, l'indicazione del regime finanziario pretesa dall'attrice è elemento non rilevante, i.e. non aggiunge informazioni necessarie per la determinazione degli interessi. (4) Al contratto è allegata la tabella di ammortamento, contenente per ciascuna delle n. 360 rate la determinazione esatta della quota capitale da versare, fino all'integrale rimborso del prestito con l'ultima rata (capitale residuo = 0), e dà i criteri per la determinazione, rata per rata, della quota interessi secondo il tasso variabile convenuto nel contratto. Su questa premessa, l'indicazione del tipo di ammortamento è superflua, i.e. non aggiunge informazioni necessarie alla determinazione dell'oggetto del contratto e alla composizione delle rate. (5) Infine, il contratto contiene la misurazione dell'onerosità del prestito su base annua, i.e. l'indicazione del TAEG/ISC, calcolato secondo la formula prevista dalla legislazione di settore (D.M. Tesoro 8.7.1992, delibera CICR 3.4.2003). L'attrice non contesta la correttezza dell'informazione sul TAEG.

**1.1.** I mutuatari si sono obbligati "al pagamento degli interessi maturati dal giorno del rilascio della somma depositata all'ultimo giorno del mese in cui avviene il rilascio" (c.d. preammortamento) e "al pagamento, a partire dal mese successivo [...] di 360 mensilità posticipate comprensive sia di quote interesse, al tasso determinato così come indicato al precedente punto, che di quote capitale nella quantità indicata nel piano di ammortamento che, firmato dalle parti [...], si allega al presente atto sotto la lettera B".

La durata del mutuo è stata convenuta in anni 30, a cui corrispondono le 360 mensilità, "oltre il periodo", di preammortamento, "intercorrente tra la data di stipula e l'ultimo giorno del mese in cui è avvenuto il rilascio della somma mutuata" e perciò a decorrere dal mese successivo al giorno della stipula (art. 4).

Il contratto contiene gli elementi necessari a determinare in modo univoco, per ciascuna rata del piano di ammortamento, le due obbligazioni, i.e. la quota capitale e la quota interessi, la quale dipende dalla relazione tra capitale in godimento, tasso d'interesse e tempo.

Quota capitale. Il contratto contiene la tabella di ammortamento del mutuo (doc. 3 conv., pag. 20 a 28 di 30 del file), sottoscritta dalla parti, contenente l'indicazione per ciascuna delle n. 360 rate della quota capitale, espressa in percentuale di capitale mutuato, e del debito residuo risultante dal pagamento della rata.

Una banale moltiplicazione restituisce per ciascuna rata, l'ammontare della quota capitale e del debito residuo risultante. Ad es. la rata n. 1 ha una quota capitale di 0,13168530%, corrispondente a € 586,00 e un debito residuo pari al 99,86831470%, corrispondente a € 444.414,00.

Tasso d'interesse e tempo. La tabella di ammortamento non contiene l'indicazione delle quote interessi, poiché – come si legge a pag. 28 del file, proprio sopra le sottoscrizioni – "gli interessi



saranno calcolati per ciascun periodo applicando i criteri stabiliti in contratto”, dal momento che il mutuo è stato contratto a tasso variabile.

Il contratto indica il tasso nominale annuo (TAN) e il tasso periodale da applicare al capitale in godimento per determinare la quota d’interessi maturata nel periodo. Trattandosi di mensilità, il tasso periodale è pari a 1/12 del TAN.

Infatti, il contratto stabilisce il tasso d’interesse “nella misura iniziale pari a 1/12 del tasso nominale annuo del 4,5%” (e cioè 0,375% mensile). Tale tasso di periodo deve essere usato, secondo l’accordo delle parti, come “base di calcolo degli interessi sino alla fine del semestre solare in corso alla data di rilascio della somma mutuata e comunque dal 90° giorno decorrente dalla data di stipula”.

Per le mensilità successive, il tasso convenuto, variabile di semestre in semestre, è pari a Euribor 6 mesi aumentato di 1,5 p.p.. Infatti, si legge in contratto che “per ogni successivo mese si applicherà, nell’ambito di ciascun semestre solare, il tasso d’interesse mensile risultante dalla somma dei seguenti addendi: a. Quota fissa pari a 1/12 di punti di 1,5 annui quale margine a favore della banca; b. Una quota variabile costituita dal tasso mensile pari ad 1/12 del tasso nominale annuo EURIBOR a sei mesi rilevato a cura della FBE e dell’ACI sul circuito Dow Jones Telerate (allora alla pagina 248), il quartultimo giorno lavorativo immediatamente precedente ciascun semestre di applicazione (data = valuta) e pubblicato di norma da “Il Sole 24 Ore””.

Per il caso di indisponibilità del tasso Euribor, le parti hanno infine convenuto di fare “riferimento al tasso di rendimento annuo, al lordo delle ritenute fiscali, dei Buoni del Tesoro semestrali, così come comunicato dalla Banca d’Italia e relativo all’ultima asta tenutasi immediatamente precedente la data di mancata rilevazione del parametro”.

Quota interessi. L’art. 820 c.c. è norma definitoria, sono “frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia”. L’art. 821 c.c. scioglie due questioni, chi ha diritto a percepire i frutti civili e quando li acquista: “giorno per giorno, in ragione della durata del diritto” concesso in godimento. Evidentemente, nel contratto di mutuo, il diritto in concesso in godimento è l’intero capitale che il mutuatario ha ricevuto e non ha ancora rimborsato – rimborso che in genere avviene mediante il pagamento delle quote capitali previste, rata per rata, nel piano di ammortamento.

Ad es., nel caso di specie, nota la quota capitale (vedi sopra), gli interessi sulla rata n. 1 maturano su un capitale di € 445.000,00 pari al 100% del mutuo, sulla rata n. 2 su un residuo capitale di € 444.414,00 (99,86831470%) e via discorrendo, fino all’ultima mensilità (n. 360) del piano di ammortamento, dove il capitale su cui conteggiare gli interessi è pari allo 0,50479622% del mutuo, e cioè ammonta a € 2.271,58.





Gli interessi periodicamente maturati vengono anche pagati come quota interessi della rata. Anche questo punto risulta in modo non equivoco dalla tabella di ammortamento allegata al contratto, per farne parte integrante, e sottoscritta dalle parti. Si legge infatti (pag. 28 di 30) che “gli interessi saranno calcolati per ciascun periodo applicando i criteri stabiliti in contratto”.

Pertanto, deve conclusivamente affermarsi che il contratto fornisce, rata per rata, tutti gli elementi necessari e sufficienti a calcolare l’interesse, i.e. il debito residuo in linea capitale, il tasso d’interesse annuo e il tempo di maturazione (mensile) o, più semplicemente, il tasso periodale.

**1.2.** L’attrice protesta l’assenza nel contratto di indicazioni circa il tipo di ammortamento, ma quest’informazione non è necessaria – nel caso di specie – per la costruzione univoca del piano di ammortamento, poiché al contratto è allegata la tabella di ammortamento, la quale contiene per ciascuna delle n. 360 rate la determinazione esatta della quota capitale da versare, fino all’integrale rimborso del prestito con l’ultima rata (capitale residuo = 0), e il contratto dà i criteri per la determinazione, rata per rata, della quota interessi secondo il tasso variabile convenuto nel contratto.

Considerazioni analoghe valgono per quanto concerne l’omessa informazione circa il regime finanziario col quale è stato costruito il piano di ammortamento. Infatti, tale informazione non è richiesta per la determinazione degli interessi, che sono liquidati con periodicità infra-annuale, utilizzando un tasso periodale che è una frazione (un-*emesimo*) del tasso annuo nominale.

In definitiva, tipo di ammortamento e regime finanziario non sono – nel caso di specie – “tassi, prezzi o condizioni” che il contratto deve determinare a pena di nullità ex art. 117 comma 6 TUB, né informazioni richieste dalla legislazione di settore o dalla normativa secondaria emanata dall’Autorità di vigilanza, in termini generali e a prescindere dalla loro indispensabilità per la determinazione delle obbligazioni nel caso concreto.

**1.3.** Questione diversa dalla *determinazione* delle obbligazioni *ex mutuo*, in particolare di quella per interessi, è la *misurazione* dell’onerosità (o redditività) di un’operazione finanziaria qualsiasi, per le funzioni previste dalla legislazione di settore (trasparenza nei rapporti banca-clientela, comparabilità di prodotti concorrenti, concorrenzialità del mercato, repressione dell’usura).

Tale indicatore sintetico di costo è il TAEG, che rappresenta al cliente il costo globale, espresso su base annua e in percentuale, che egli dovrà sostenere per eseguire il contratto di credito e consiste, su un piano tecnico, nel tasso (c.d. di attualizzazione) che rende eguali, su base annua, i valori di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese), esistenti o futuri, oggetto di accordo tra il finanziatore e il consumatore. Il contratto indica il TAEG (o ISC) nella misura del 4,938% e l’attrice non ha contestato la correttezza dell’informazione.

**2.** A pag. 3-5 citazione, l’attrice espone in modo confuso e approssimativo generiche contestazioni al

metodo di ammortamento francese, peraltro senza nemmeno essere in grado di calarle nel contesto del contratto oggetto di causa, né di utilizzare i dati del contratto per comprovare la fondatezza dei propri assunti. Cercando di mettere ordine, dalla confusa esposizione possono ricavarsi le proposizioni che seguono.

(1) Il tasso ultra-legale deve essere pattuito per iscritto (artt. 1284 c.c. e 117 TUB).


(2) I frutti del capitale maturano giorno per giorno (artt. 820 e 821 c.c.).

(3) Non è ammessa la produzione di interessi su interessi (artt. 1283 c.c. e 120 TUB); di contro, il metodo di ammortamento francese farebbe “maturare gli interessi più velocemente di quanto consentano le norme” e ciò sarebbe comprovato “dallo stesso piano di ammortamento che distribuisce gli interessi in modo non uniforme nel piano di ammortamento violando i principi di equità e proporzionalità sanciti dalla Corte di Giustizia Europea”.

Le prime due proposizioni sono state esaminate e respinte sub § 1: il tasso ultralegale è stato non equivocamente pattuito per iscritto e gli interessi di ammortamento, rata per rata, sono generati sul debito residuo giorno per giorno, al tasso di periodo, pari a “un ennesimo” del tasso nominale annuo. Alla scadenza di ciascuna rata, tutti gli interessi prodotti sono pagati: modalità questa che non comporta alcuno scostamento dalla regola di diritto dell’art. 821 c.c..

L’ultima proposizione è palesemente infondata, poiché “la distribuzione non uniforme” degli interessi nel piano di ammortamento dipende – e si vuole dire ovviamente – dal fatto che il progressivo rimborso del capitale comporta *ceteris paribus* la maturazione di interessi decrescenti nell’unità di tempo mensile.

Inoltre, come è stato più volte osservato dalla prevalente e condivisa giurisprudenza, “il piano di ammortamento a rate costanti (e cioè «alla francese») non importa [...] automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi e non è perciò in contrasto con il divieto di anatocismo né con i doveri di trasparenza, trattandosi di meccanismo che prevede rate composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata sul capitale residuo, in modo che, nel progredire dell’ammortamento, la quota capitale cresce progressivamente mentre quella per interessi (calcolata solo sul capitale residuo e non sugli interessi già scaduti) è via via decrescente. Nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione e il pagamento di tutti e unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata medesima si riferisce. Tale sistema di computazione degli interessi esclude, dunque, qualsivoglia discrepanza tra il tasso concordato per iscritto e quello effettivo. Il meccanismo, quindi, esclude la possibilità che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell’importo da restituire, gli interessi di fatto finiscano per essere determinati almeno in parte su se stessi, producendo l’effetto anatocistico contestato” (da ultimo ABF Collegio Napoli 7.2.2023 n. 1224).



3. L'attrice deduce la nullità e/o inapplicabilità del tasso Euribor nel periodo 2005-2008 in ragione dell'accertata intesa, tra alcune banche europee, per la concertazione delle segnalazioni, allo scopo di manipolare le risultanze del tasso Euribor, come da Decisioni della Commissione Europea del 4 dicembre 2013 (doc. 2 att.) e altra.

In tesi, non sarebbe rilevante che la Banca odierna convenuta non abbia preso parte all'intesa per la manipolazione del tasso, poiché "ad essere colpito dalla nullità è l'Euribor a poco rilevando dunque la responsabilità dell'alterazione del detto tasso: per tale profilo, sono state irrogate le dovute sanzioni; se poi la condotta delle banche ritenute colpevoli hanno causato danni alle altre banche queste ultime saranno libere di agire nei confronti degli istituti sanzionati per il danni eventualmente subiti, ma nulla a che vedere con le conseguenze della nullità della clausola che rinvia all'Euribor per il periodo incriminato che in via presuntiva (presunzione iuris tantum) da spazio all'esistenza di un danno cagionato dall'illecito, Direttiva 2014/ 104/UE art. 14, comma 2 e 17 e art. 2 d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3" (citazione pag. 6).

Una pronuncia di Cassazione (13.12.2023 n. 34889) ha ritenuto di aderire a una posizione simile a quella dell'attrice, affermando il principio di diritto che "le intese vietate ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 (cd. legge antitrust) non sono soltanto quelle trasfuse in contratti o negozi giuridici in senso tecnico, ma anche quelle veicolate da comportamenti o condotte "non negoziali" che, con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, restringano o falsino, in qualsiasi forma e in modo consistente, la concorrenza all'interno del mercato; ne conseguono, da un lato, la riconducibilità alla citata nozione normativa dell'accordo manipolativo del tasso Euribor accertato dalla Commissione Europea con decisione del 4 dicembre 2013 e, dall'altro, la nullità dei contratti "a valle" che si richiama per relationem al tasso manipolato, assurgendo la predetta decisione a prova privilegiata di un'intesa illecita, alla quale è irrilevante che non abbia preso parte l'istituto bancario contraente".

Tali conclusioni non possono però essere condivise.

La disciplina contenuta nella dir. 2014/104/UE "relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea" e trasposta nell'ordinamento italiano con il d.lgs. 19.1.2017 n. 3, attribuisce la legittimazione passiva per il "danno causato da una violazione del diritto della concorrenza" (art. 1 d.lgs. 3/2017) esclusivamente all'autore della violazione, i.e. "l'impresa o l'associazione di imprese che ha commesso la violazione del diritto della concorrenza" (art. 2 comma 1, lett. a).

Vedi anche, per la centralità dell'autore della violazione nell'azione di risarcimento del danno, l'art. 8 d.lgs. 3/2017, secondo cui il diritto al risarcimento del danno derivante da una violazione del diritto



della concorrenza si prescrive in cinque anni. Il termine di prescrizione non inizia a decorrere prima che la violazione del diritto della concorrenza sia cessata e prima che l'attore sia a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza di tutti i seguenti elementi: [...] c) dell'identità dell'autore della violazione”.

La giur. della Corte di giustizia UE concede l'azione di risarcimento del danno anche a favore di chi ha subito nella propria contrattazione una ricaduta negativa, in termini di prezzo, della manipolazione della concorrenza (c.d. *umbrella effect*). Situazione questa rispondente all'allegazione dell'attrice: la concertazione di talune imprese bancarie avrebbe influito sul risultato giornaliero di Euribor e ciò avrebbe comportato per l'attrice un maggior onere per interessi rispetto al giusto. È tuttavia da osservare che l'apertura della legittimazione attiva ai terzi danneggiati, senza aver intrattenuto vincoli contrattuali con le imprese aderenti all'intesa, non estende al contempo la legittimazione passiva all'impresa rimasta estranea, ma si sostanzia nell'attribuzione al danneggiato dalla politica di prezzo di un'azione extracontrattuale nei confronti delle imprese aderenti.

Si legge infatti nel *leading case* (CGUE, 5.6.2014, c-557/2012, *Kone*) che pur in tal caso “la vittima di un prezzo di protezione (*«umbrella pricing»*) può ottenere il risarcimento del danno subito ad opera degli aderenti ad un'intesa, ancorché non abbia intrattenuto vincoli contrattuali con loro, laddove risulti accertato che, alla luce delle circostanze di specie e, segnatamente, delle peculiarità del mercato interessato, detta intesa fosse tale da poter incidere sull'applicazione di un prezzo di protezione da terzi agenti autonomamente e che tali circostanze e peculiarità non potessero essere ignorate dai membri dell'intesa medesima” (punto 34).

Chiarito dunque che la responsabilità per la violazione della concorrenza, secondo il diritto UE, non si propaga a qualunque impresa si trovi sul mercato influenzato dall'intesa restrittiva – e in ogni caso l'attrice non ha proposto una domanda risarcitoria – deve esaminarsi l'ulteriore profilo della temuta del tasso Euribor come indice di mercato in presenza di una concertazione tesa alla manipolazione del tasso.

Cass. 13.12.2023 n. 34889 ha ritenuto la nullità parziale, per la parte concernente il parametro Euribor degli anni 2005-2008, del finanziamento concesso da un'impresa estranea all'intesa, perché “raggiunto dal divieto di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 2 è qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte (Cass. 12/12/2017, n. 29810)”.

Sennonché è stato ripetutamente chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. sez. un. 4.2.2005 n. 2207 seguita da Cass. sez. un. 30.12.2021 n. 41994) che “il cosiddetto contratto ‘a valle’ costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti” e che “la funzione illecita di una intesa si realizza per l'appunto con la sostituzione del suo diritto di scelta effettiva tra





prodotti in concorrenza con una scelta apparente. E ciò quale che sia lo strumento che conclude tale percorso illecito. A detto strumento non si può attribuire un rilievo giuridico diverso da quello della intesa che va a strutturare, giacché il suo collegamento funzionale con la volontà anti-competitiva a monte lo rende rispetto ad essa non scindibile". In altri termini stante il "collegamento funzionale" con la volontà anti-competitiva a monte - ai contratti a valle non può attribuirsi un rilievo giuridico diverso rispetto all'intesa che li precede: nulla essendo quest'ultima, la nullità non può che inficiare anche l'atto consequenziale" (in motivazione Cass. n. 41994/2021, §§ 2.5.4. e 2.5.4.1).

Succintamente, il contratto si trova "a valle" perché serve a dare esecuzione all'intesa anti-concorrenziale e a realizzare gli scopi illeciti delle imprese aderenti ed è, per tale strumentalità a un fine illecito, colpito da nullità ex art. 1418 comma 1 c.c. e art. 2 legge n. 287/90.

Lo scopo illecito consiste qui, in modo evidente, nel miglioramento da parte delle Banche aderenti alla concertazione dei *propri* flussi reddituali in relazione alle "posizioni di negoziazione/esposizioni assunte" (Decisione della Commissione UE, doc. 2 att.). A fugare il facile pregiudizio che esista un uniforme interesse del ceto bancario a mantenere *alto* il tasso Euribor, si legge al contrario nella Decisione che, secondo la varietà delle posizioni assunte - in operazioni di credito e/o derivati su tassi - "una banca può avere un interesse per un fixing EURIBOR *elevato* (quando riceve un importo calcolato in base all'EURIBOR), *basso* (quando deve pagare un importo calcolato in base all'EURIBOR) o *forfettario* (quando non ha una posizione significativa in nessuna delle due direzioni)" (decisione Commissione, doc. 2 att., punto (5) della motivazione).

Due sono pertanto le primarie differenze tra il caso all'odierno esame e i precedenti riguardanti lo schema di fidejussione *omnibus* raccomandato dall'ABI alla generalità delle banche aderenti e da queste volontariamente adottato: (1) manca l'intervento di un ente esponenziale degli interessi dell'intero ceto bancario; (2) manca altresì una posizione collettiva comune all'intero ceto bancario nei confronti della clientela.

Pertanto, non è possibile qualificare come contratto "a valle", agli effetti della repressione dell'intesa anti-concorrenziale, qualsiasi contratto di credito in corso di esecuzione negli anni tra il 2005 e il 2008 e parametrato all'Euribor, a prescindere dall'accertamento - decisivo - dell'adesione dell'impresa bancaria all'intesa per la manipolazione del prezzo.

Infine, deve ribadirsi, in linea col costante orientamento dello scrivente e di questo Tribunale, che il giudizio di attendibilità di Euribor come parametro di mercato deve farsi *a priori* e in ragione delle cautele adottate, per evitare segnalazioni erratiche, eventualmente interessate, e non *a posteriori* in ragione dell'effettiva (riuscita o tentata, qui non importa) manipolazione del tasso in una o più rilevazioni.



Infatti, Euribor indica il tasso di interesse medio applicato da un primario istituto di credito europeo ad altro primario istituto per operazioni di prestito a breve termine in Euro, con scadenza da una a tre settimane e da uno a dodici mesi. Il tasso viene rilevato (“fissato”) giornalmente dalla European Banking Federation (EBF), in base alle segnalazioni trasmesse entro le ore 11 (fuso dell’Europa centrale) all’agenzia Reuters da un insieme di oltre 50 banche, individuate tra quelle con il maggiore volume d'affari dell’area Euro (contribuiscono per l’Italia Intesa Sanpaolo, Unicredit, Monte dei Paschi di Siena).

Ancorché rilevato da un organismo (EBF) riconducibile al sistema bancario europeo, su segnalazione delle principali banche, Euribor indica anzitutto, convenzionalmente, il rendimento di un impiego non garantito in Euro a breve termine *risk free*. Tale deve infatti ritenersi il prestito a un soggetto solvibile, o che deve presumersi tale, quale una primaria banca europea.

Dato questo punto di riferimento, ogni altro prodotto bancario o finanziario in Euro, di pari durata, offerto che sia da una banca altro intermediario o diverso emittente – notoriamente all’Euribor sono indicizzati oltre a mutui a tasso variabile, derivati e obbligazioni bancarie, anche titoli di Stato (in Italia i CCT Eu) e obbligazioni *corporate* – definisce il proprio costo, e implicitamente la propria rischiosità, per differenza (*spread*) rispetto al tasso interbancario. Il tasso finito praticato non è dunque determinato dal solo Euribor, ma da indice + *spread*. Appare quindi inesatto affermare che Euribor sia frutto di un accordo di cartello, per fissare “*direttamente o indirettamente i prezzi*”.

Infine, come accennato, alcune cautele presidiano Euribor contro il rischio di manipolazioni ad opera di uno o più degli attori del mercato interbancario: poiché la segnalazione avviene su base volontaria, il tasso non viene rilevato se non partecipano almeno 12 banche (il campione risulterebbe scarsamente rappresentativo) e sono tagliati fuori dal computo il 15% dei valori più alti e più bassi.

4. In conclusione, le domande dell’attrice devono integralmente respingersi. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano d’ufficio sui valori medi della tariffa pertinente.

#### PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda istanza eccezione: rigetta tutte le domande dell’attrice e la condanna a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che liquida in €                      per onorari, oltre rimborso spese generali 15%, CPA come per legge e IVA se indetraibile.

Torino, 29 gennaio 2024

Il Giudice  
(dott. Enrico Astumi)

